

CAPITOLATO SPECIALE VALIDO PER ENTRAMBE LE ZONE
VENDITA DI CAPI DI CINGHIALI ED UNGULATI ABBATTUTI NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina la vendita cinghiali, nonché di capi di ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di abbattimento selettivo in entrambe le zone (destra Piave e sinistra Piave).

Art. 2 Durata del contratto

La durata del contratto di appalto è di due anni, prorogabile di un ulteriore anno a totale discrezione dell'Amministrazione, dalla decorrenza della stipula dello stesso. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di prorogare tali durate, ove necessario, per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso gli affidatari saranno tenuti a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o quelli più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 3 Quantitativi e caratteristiche dei capi

La tipologia ed i quantitativi annuali, puramente indicativi, per ogni zona di animali abbattuti sulla base degli indici storici disponibili, sono di seguito descritti:

Cinghiali morti in numero di 180, ungulati selvatici morti in numero di 18. Le Imprese aggiudicatrici si impegnano ad acquistare tutti i capi di ogni età, abbattuti con munizioni non tossiche, relativi alle zone di riferimento: cinghiali, ungulati selvatici nei quantitativi che verranno esitati dall'Amministrazione.

I quantitativi riportati al paragrafo precedente sono puramente indicativi, e redatti ai fini dell'inquadramento normativo delle procedure di gara. La vendita di un quantitativo inferiore non costituisce causa di richiesta di indennizzi o compensi di sorta per l'impresa.

Le imprese aggiudicatrici si impegnano in ogni caso ad acquistare i capi nelle quantità che verranno insindacabilmente stabilite dall'Amministrazione.

Art. 4 Prezzi di vendita

I prezzi di vendita per gli esemplari abbattuti corrisponde ai prezzi offerti in sede di gara, non inferiori rispetto a quello a base d'asta di euro 1,70 al chilogrammo di carcassa conferita. Si ribadisce che le offerte degli aggiudicatari, si riferiscono alla carcassa di animali interi, dissanguati, eviscerati e scuoiati e raffreddati in cella, comprese le teste (solo per i cinghiali). Le offerte degli aggiudicatari, determinate in base ai prezzi offerti sono al netto di IVA come da legge, precisando che l'attività di vendita in questione deve considerarsi occasionale e non foriera di alterazione della concorrenza, tali offerte saranno valide per tutta la durata dei rispettivi contratti, salva la clausola di revisione annuale, a partire dal secondo anno di contratto, pari alla variazione del Tasso Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

Il peso delle carcasse verrà rilevato da parte delle imprese, entro 24 ore dalla consegna, il peso delle carcasse dovrà essere comunicato entro tale termine all'Amministrazione mediante pec e s.m.s..

Entro 4 ore dalla comunicazione dell' s.m.s., l'Amministrazione potrà effettuare il controllo del peso in contraddittorio con gli aggiudicatari.

Art. 5 Consegna degli animali e oneri degli aggiudicatari

Il trasporto al centro di lavorazione carni o al centro di sosta e raccolta riconosciuti ai sensi del Reg. CE n.853/2004

è a carico del personale dell'Amministrazione Provinciale, che si impegna alla consegna dell'animale entro il termine di cinque ore dall'abbattimento.

Dovrà essere garantita dalle imprese l'accessibilità al centro di lavorazione selvaggina o di uno stabilimento di macellazione di ungulati selvatici riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, sito in Provincia di Treviso nella zona di rispettivo interesse (destra Piave e sinistra Piave) per lo scarico delle carcasse agli Agenti conferenti i capi, durante l'intera giornata (0-24) e in tutti i giorni dell'anno.

I centri di sosta/raccolta, sono registrati ex Reg. CE n 853/2004 e ss.mm. ii e al loro interno è consentita la scuoiatura degli animali

L'Amministrazione Provinciale si riserva di chiedere il parere al competente Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss in merito all'idoneità dello stabilimento ai fini di quanto disposto nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento Provinciale dei contratti, gli aggiudicatari dovranno eleggere domicilio in Provincia di Treviso; in mancanza dell'elezione ogni comunicazione sarà indirizzata al Centro di trattamento delle carni di competenza se sito in Provincia di Treviso.

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, gli aggiudicatari dovranno costituire e presentare a questa Amministrazione una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

A tal fine l'importo della garanzia prodotta dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.